



Direttiva

SS SE I-002 I

Oggetto:

Organismi di formazione esterni per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati

N. registrazione/dossier: (GEVER)

Basi giuridiche:

- allegato 17 paragrafo 4.6 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago; RS 0.748.0)
- articolo 4 in combinato disposto con il numero 11 dell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008
- numeri 6.3 e 11.2 segg. dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015
- articolo 3 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
- articolo 122c capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01)
- articoli 9a e 9b dell'ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA; RS 748.122)

Destinatari

Organismi di formazione esterni

Stato:

Entrata in vigore della presente versione: 01.08.2018
Numero della presente versione: 2.1
Entrata in vigore della prima versione: 01.01.2015

Autore:

Divisione Sicurezza delle infrastrutture

Approvata il / da:

Direzione dell'UFAC 19.02.2016
Direzione della Divisione SI, 15.07.2018 (modifiche redazionali)

1. Scopo

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità competente per l'autorizzazione degli agenti regolamentati. Per la formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati e dei relativi sostituti l'UFAC incarica organismi di formazione esterni.¹

La presente direttiva precisa i compiti e i requisiti degli organismi di formazione esterni e degli istruttori di cui all'articolo 9b OMSA. Essa descrive inoltre la procedura di autorizzazione per gli organismi di formazione esterni.

2. Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti gli organismi di formazione esterni, autorizzati dall'UFAC conformemente all'articolo 6 lettera e in combinato disposto con l'articolo 9a OMSA, nonché ai loro istruttori conformemente all'articolo 9b capoverso 4 OMSA.

3. Compiti degli organismi di formazione esterni

I compiti degli organismi di formazione esterni sono contemplati nell'articolo 9b capoverso 1 OMSA.

4. Requisiti degli organismi di formazione esterni

4.1 I requisiti degli organismi di formazione esterni sono disciplinati all'articolo 9b capoverso 3 OMSA.

4.2 Le comunicazioni scritte e orali con l'UFAC si svolgono in una delle lingue ufficiali.

4.3 L'organismo di formazione esterno è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione in tutte e tre le lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano), nonché nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera. La responsabilità riguarda la gestione delle iscrizioni ai corsi, gli aspetti organizzativi legati ai locali in cui vengono svolti i corsi, il lavoro degli istruttori e gli altri aspetti di natura amministrativa.

4.4 Il requisito dell'attività svolta sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9b capoverso 3 lettera b OMSA è adempiuto se l'attività di formazione è svolta in tutte le regioni linguistiche della Svizzera nelle rispettive lingue ufficiali. Inoltre, l'organismo di formazione esterno deve essere raggiungibile telefonicamente e in grado di evadere le richieste degli interlocutori in tutte e tre le lingue ufficiali.

4.5 L'organismo di formazione esterno gestisce un portale web sul quale sono offerti i corsi di formazione di base e i corsi di ripetizione in forma di e-learning. Il corso di ripetizione offerto come e-learning è a cadenza biennale, in alternanza con il corso di ripetizione dispensato in classe.

Il corso di ripetizione è oggetto di adeguamenti annuali in base alle prescrizioni dell'UFAC emanate dalla Sezione Misure di sicurezza.

I certificati dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati sono rilasciati dall'organismo di formazione esterno, previo superamento del corso. Inoltre, è possibile ottenere, a pagamento, il rilascio di un certificato dell'UFAC.

¹ Art. 6 OMSA

4.6 La documentazione destinata alla formazione nonché tutti gli atti amministrativi documentari devono essere archiviati in modo che l'UFAC li possa controllare, in qualsiasi momento, in modo rapido ed efficiente.

Gli archivi elettronici devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato mediante sistemi di protezione elettronica aggiornati e disponibili sul mercato e devono essere salvati quotidianamente su una memoria esterna.

4.7 L'autorizzazione di un organismo di formazione esterno tiene conto anche dei seguenti criteri aziendali, organizzativi e infrastrutturali:

- l'iscrizione nel registro di commercio svizzero;
- la presenza di un ufficio in Svizzera;
- la tenuta della contabilità conformemente al diritto delle obbligazioni svizzero;
- una solvibilità sufficiente;
- la garanzia di una gestione degli affari irreprensibile;
- la nomina di una persona responsabile per la gestione dei programmi di formazione;
- la nomina di un sostituto;
- l'impiego di collaboratori e responsabili dagli estratti del casellario giudiziale ineccepibili;
- gli armadi, le scrivanie e gli uffici in cui sono custodite la documentazione destinata alla formazione e la corrispondenza con gli agenti regolamentati sono sempre chiusi a chiave per ragioni di sicurezza;
- il controllo e l'aggiornamento costante della lista delle chiavi consegnate;
- la presenza di un sistema di gestione della qualità e la garanzia di accesso da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile alla relativa documentazione;
- la garanzia di un'adeguata alternativa in caso di forza maggiore o di malattia dell'istruttore.

4.8 Conformemente all'articolo 9b capoverso 3 lettera b OMSA, gli organismi di formazione esterni applicano tariffe unitarie (cfr. allegato) per le proprie attività. Essi fatturano le prestazioni fornite agli agenti regolamentati direttamente a questi ultimi.

L'UFAC non accorda alcun finanziamento supplementare.

5. Compiti degli istruttori

Agli istruttori degli organismi di formazione esterni incombe la responsabilità per lo svolgimento pratico dei corsi di base e dei corsi di ripetizione annuali. Il giorno della formazione fungono anche da diretti interlocutori per tutte le domande di natura tecnica e amministrativa poste dai partecipanti.

6. Requisiti degli istruttori

6.1 Capacità metodologiche e didattiche nell'ambito della formazione degli adulti, comprovate da un certificato, da un certificato di capacità o da un'attestazione (ad es. certificato di lavoro).

6.2 Conoscenze del settore delle spedizioni, dell'aviazione generale e in particolare delle misure di sicurezza (Aviation Security [AVSEC]), nonché del controllo della qualità.

6.3 Certificato di responsabile della sicurezza dell'agente regolamentato, in corso di validità, rilasciato dall'UFAC.

- 6.4 Frequenza di un corso di formazione di quattro giorni presso l'UFAC e successivamente di un corso di ripetizione ogni anno. La partecipazione ai corsi è attestata dall'UFAC con un certificato.
- 6.5 Gli istruttori sono selezionati, valutati e formati dall'UFAC. La retribuzione degli istruttori rientra pienamente nella sfera di responsabilità degli organismi di formazione esterni. L'importo dell'indennità è fissato dall'UFAC a 400 franchi per mezza giornata, spese escluse. Gli organismi di formazione esterni informano i propri istruttori che devono comunicare al datore di lavoro l'attività d'istruttore svolta.

7. Autorizzazione degli organismi di formazione esterni

- 7.1 L'autorizzazione degli organismi di formazione esterni spetta all'UFAC conformemente all'articolo 6 lettera e OMSA.
- 7.2 La richiesta di autorizzazione e i relativi allegati devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali traduzioni in una delle lingue ufficiali devono essere autenticate da un notaio.
- 7.3 Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- supporti didattici relativi al corso di base per agenti regolamentati in tutte e tre le lingue ufficiali;
 - supporti didattici relativi al corso di ripetizione, conformi alle prescrizioni dell'UFAC, in tutte e tre le lingue ufficiali;
 - lista aggiornata dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo di formazione esterno;
 - estratto del registro di commercio.
 - attestato di solvibilità;
 - estratti del casellario giudiziale dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo di formazione esterno (datati di meno di 30 giorni);
 - curriculum vitae dei collaboratori (diplomi, attestati, certificati, certificati di capacità, ecc.);
 - copie delle carte d'identità o dei passaporti dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo di formazione esterno;
 - organigramma;
 - pianta degli uffici corredata dell'indicazione esatta dell'indirizzo;
 - lista delle chiavi.
- 7.4 L'autorizzazione è rilasciata mediante una decisione per la durata di cinque anni. Nella decisione deve essere precisato che eventuali modifiche successive alla richiesta di autorizzazione devono essere sempre comunicate tempestivamente all'UFAC. In presenza di motivi fondati, l'UFAC può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'organismo di formazione esterno.
- 7.5 Revoca della decisione di autorizzazione come organismo di formazione esterno
Qualora alla scadenza del termine concordato per la durata dell'attività di formazione o in data successiva non intendesse più svolgere incarichi per conto dell'UFAC o nel caso in cui l'autorizzazione a impartire formazioni esterne gli venisse revocata prima della scadenza, l'organismo di formazione esterno è tenuto a trasmettere all'UFAC i dossier e i documenti elettronici in modo che un altro organismo di formazione o l'Ufficio possano continuare a svolgere l'attività senza interruzioni. Provvedimenti in questo ambito

sono verificati dall'UFAC nel quadro di controlli periodici della qualità.


8. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2018.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE



Martin Bernegger
Vicedirettore
Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture



Fabio Bignasca
Capo Sezione Misure di sicurezza

Tariffario

Qui appresso è presentato un modello tariffario. Nella pratica sono tuttavia possibili differenze nella tempistica. È garantita la parità di trattamento. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri (IVA esclusa).

Anno/i	Formazione per i responsabili della sicurezza	Prezzo	Certificazione	Prezzo
0	Corso di base per i responsabili della sicurezza ² (1 giorno, incluso e-learning) ³	550.-	Nessun costo	
	Corso di base per i sostituti dei responsabili della sicurezza ² (1 giorno, incluso e-learning)	550.-		
Prima certificazione				
1	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza in forma di e-learning ⁴	300.-	Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	600.-
	Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza in forma di e-learning	300.-		
2	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata in aula)	300.-	Nessun costo	
	Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza (1/2 giornata in aula)	300.-		
3	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza in forma di e-learning	300.-	Nessun costo	
	Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza in forma di e-learning	300.-		
4	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata in aula)	300.-	Nessun costo	
	Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza (1/2 giornata in aula)	300.-		
5	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza in forma di e-learning	300.-	Nessun costo	
	Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza in forma di e-learning	300.-		
Costi totali della formazione per i responsabili della sicurezza		4100.-	Costi totali della certificazione	600.-
Rinnovo della certificazione				
6	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata in aula)	300.-	Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	600.-
	Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza (1/2 giornata in aula)	300.-		
Proseguimento secondo schema qui di sopra				

² Al termine del corso di base e su richiesta dei partecipanti, può essere rilasciato un certificato dell'UFAC al responsabile della sicurezza e al suo sostituto. Per il rilascio del certificato verrà emessa una fattura di 150 franchi.

³ Prima del corso di base deve essere obbligatoriamente seguito e superato il corso introduttivo in forma di e-learning.

⁴ A seconda dell'anno in cui è stato superato il corso di base, il successivo corso di ripetizione sarà in forma di e-learning o in aula.